



IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017 INFORMATIVA per i GESTORI delle STRUTTURE RICETTIVE

L'imposta di soggiorno è stata adottata dal Comune di Belluno in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i. con delibera di Consiglio Comunale nr. 24 del 27/05/2015 che ne approva lo specifico Regolamento applicativo e le relative tariffe **a decorrere dal 01° luglio 2015.**

Il tributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Belluno (come definite dalla Legge Regionale Veneto n.11/2013 e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da D.G.R. Veneto), e si applica ad ogni pernottamento (ovvero per ogni persona e per ogni notte), fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli forniti in collaborazione con Provincia e Regione, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali.

Il provvedimento consiliare è pubblicato nel sito del Comune al link: [IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017](#) e sul portale del federalismo fiscale <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it>.

CHI DEVE PAGARE

E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Belluno. Entro il periodo di soggiorno l'ospite deve versare l'imposta dovuta al gestore, il quale ne rilascia ricevuta.

CHI E' ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, che debbono presentare al gestore della struttura ricettiva la certificazione prevista come di seguito riportato:

Let.	Categoria di esenzione	Certificazione richiesta per esenzione
A)	i soggetti iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Belluno;	nessuna certificazione
B)	i minori entro il decimo anno di età;	nessuna certificazione
C)	coloro che devono effettuare terapie (anche riabilitative) presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e n.1 eventuale accompagnatore;	<i>Certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.</i>
D)	chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale in ragione di n.1 accompagnatore per paziente;	<i>L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.</i> MODULO E 1
F)	le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri, e n.1 loro accompagnatore;	
G)	gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per n.1 accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;	<i>Autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e s.m.i..</i> MODULO E 2
H)	gli appartenenti alle forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;	
I)	gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.	<i>Autocertificazione del genitore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e s.m.i..</i> MODULO E 2

QUANTO SI PAGA (Allegato A_delibera C.C. 24/2015)

Le tariffe dell'imposta per l'anno 2017 - *invariate rispetto al 2015* - sono state determinate con deliberazione consiliare negli importi di seguito indicati, per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo giorni 10 (dieci) effettuato nelle strutture alberghiere e complementari:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi
Alberghi o Hotel - Residenze turistiche alberghiere - Villaggio albergo - Albergo diffuso	
Quattro stelle e superiori	€ 2,00
Tre stelle e tre stelle superiori	€ 1,50
Due stelle	€ 1,40
Una stella	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi
ALLOGGI TURISTICI <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive Camere/Rooms/Zimmer /Chambres, Locande, Residenze rurali/Country house) :</i>	€ 1,00
Affittacamere Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country house, Foresterie per turisti	
CASE PER VACANZE <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive: Centri di vacanze per ragazzi, Ostelli per la gioventù/Youth hostel/Hostel, Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi, Case per vacanze sociali) :</i>	€ 1,00
Case per ferie Centri vacanze per ragazzi Ostelli per la gioventù Case religiose di ospitalità Centri soggiorno studi Foresterie per turisti	
UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO <i>(denominazioni aggiuntive/sostitutive: Residence, Appartamenti vacanze) :</i>	€ 1,00
Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate	
BED & BREAKFAST <i>(denominazioni aggiuntive/ sostitutive: B & B) :</i>	€ 1,00
Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast	
RIFUGI	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE ALL' APERTO Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi
Campeggi Villaggi turistici	€ 1,00
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE L.R. Veneto n.28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi
Attività agrituristiche	€ 1,00
LOCAZIONI TURISTICHE Art. 27 Bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e L.R. n.45/30.12.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di giorni 10 consecutivi
Locazioni Turistiche <i>(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto:</i>	€ 0,80
<i>- fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione;</i> <i>- manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;</i> <i>- pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite).</i>	

OBBLIGHI DEI GESTORI

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a:

1) **INFORMARE** il soggetto passivo dell' imposta dell'obbligo tributario, del suo importo, delle esenzioni e dei termini e modalità per assolverlo;

2) **RICHIEDERE IL PAGAMENTO** dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, riscuotendone l'importo dovuto e rilasciandone quietanza (*in forma di semplice ricevuta nominativa al cliente - mantenendo la copia come di regola, oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo Iva"*);

Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il tributo dovuto, il gestore deve far compilare l'apposito **MODULO B di rifiuto**, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, al Servizio Tributi comunale.

Qualora l'ospite si rifiuti anche di compilare il Modulo B, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva con la dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui evidenziare la circostanza e riportare i dati del cliente (**MODULO B1**);

3) **DICHIARARE AL COMUNE**, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. (**MODULO A**). In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.

La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.

Per l'anno 2017 i termini di presentazione coincidono con quelli previsti per i versamenti al Comune dell'imposta riscossa dai gestori delle strutture ricettive, come di seguito riportato:

1° versamento 2017	entro lunedì 18 aprile 2017	versamento incassi dei mesi di: gennaio/febbraio/marzo 2017
2° versamento 2017	entro lunedì 17 luglio 2017	versamento incassi dei mesi di: aprile/maggio/giugno 2017
3° versamento 2017	entro lunedì 16 ottobre 2017	versamento incassi dei mesi di: luglio/agosto/settembre 2017
4° versamento 2017	entro martedì 16 gennaio 2018	versamento incassi dei mesi di: ottobre/novembre/dicembre 2017

La dichiarazione è trasmessa sul Modulo cartaceo A (sino alla definizione da parte dell'Amministrazione comunale di apposita procedura telematica) al Settore economico-sociale Servizio Tributi, con le seguenti modalità:

- A. invio al n° di fax 0437/913488;
- B. invio all'indirizzo di posta certificata (PEC): **belluno.bl@cert.ip-veneto.net**;
- C. tramite servizio postale con raccomandata;
- D. con consegna al servizio protocollo comunale
- E. con consegna a mano al Servizio Tributi negli orari di apertura al pubblico riportati in calce;

4) **RIVERSARE AL COMUNE** le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, nel rispetto dei termini seguenti:

1° versamento 2017	entro lunedì 18 aprile 2017	versamento incassi dei mesi di: gennaio/febbraio/marzo 2017
2° versamento 2017	entro lunedì 17 luglio 2017	versamento incassi dei mesi di: aprile/maggio/giugno 2017
3° versamento 2017	entro lunedì 16 ottobre 2017	versamento incassi dei mesi di: luglio/agosto/settembre 2017
4° versamento 2017	entro martedì 16 gennaio 2018	versamento incassi dei mesi di: ottobre/novembre/dicembre 2017

Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:

- a) bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune di Belluno:
Banca d'appoggio - UNICREDIT BANCA SPA - Servizio di Tesoreria
CODICE IBAN: IT81 J 02008 11910 000003465348
Intestato a: COMUNE DI BELLUNO
causale: imposta soggiorno - 1°vers. (2°, 3° o 4°)2017 - CF/PI - nome struttura ricettiva

b) altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate dall'Amministrazione comunale, anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

5) **TRASMETTERE AL COMUNE** in formato cartaceo (o altra procedura verrà attivata e comunicata dall'Amministrazione comunale), **entro il 30 gennaio 2018, il CONTO DELLA GESTIONE relativo al corrente anno 2017** (secondo le modalità previste dalle norme vigenti), redatto su modello approvato con DPR 194/1996. **Il MODELLO 21 e le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione al Comune sono pubblicati sul sito istituzionale.**

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con delibera n.19/2013, ha precisato che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili. Successivamente con nota n.0004543 del 17/07/2014 ha chiarito che i gestori delle strutture ricettive sono da qualificarsi come sub - agenti contabili di fatto, che hanno l'obbligo di presentare il conto di gestione all'agente di diritto individuato dal Comune di Belluno al proprio interno.

La qualifica di agente contabile (o sub agente) si fonda infatti sul presupposto essenziale della disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica.

L'agente contabile ed il sub - agente contabile sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e sono tenuti a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione. A tal fine, il gestore della struttura ricettiva, quale sub - agente contabile, dovrà trasmettere al Comune, entro il **30 gennaio**, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996.

6) **CONSERVARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE** relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni: di pernottamento, di esenzione, di rifiuto al versamento, ecc.) per almeno 5 anni.

VIOLAZIONI e SANZIONI a carico dell'OSPITE e del GESTORE**(artt.7 e 8 Reg.)**

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27/12/2006, n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del Vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

Le violazioni al vigente Regolamento dell'imposta sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del medesimo regolamento, come di seguito riportato in sintesi:

A carico dell'OSPITE		A carico del GESTORE	
Violazione	Sanzione	Violazione	Sanzione
omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta	30% dell'importo non versato	omessa, incompleta o infedele dichiarazione	da € 25 a € 500
		omesso, parziale o tardivo riversamento alle prescritte scadenze	da € 25 a € 500
		obbligo di invio conto della gestione	da € 25 a € 500
		obbligo di informazione alla clientela	da € 25 a € 100
La misura annua degli <u>interessi</u> è stabilita secondo il <u>tasso legale vigente</u> : 0,1% DM 7/12/2016 (dal 1°/01/2017) Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.			

RIMBORSI e COMPENSAZIONI

Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Belluno almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 5,00 (cinque).

Modulistica ON-LINE SU INTERNET

Sul sito del Comune di Belluno all'indirizzo www.comune.belluno.it, al link: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2017

INFORMAZIONI E RICHIESTE

Ufficio Tributi – Via Mezzaterra n. 45 – 32100 Belluno (BL)

Telefono 0437/913491 – Fax 913488 - E-mail: impostasoggiorno@comune.belluno.it

Sportello: lunedì 9:00/12:00 - martedì 9:00/11:00 e Giovedì 15:00/17:00;

4/03/2017

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE